



COMUNICATO NUMERO 40 DATA PUBBLICAZIONE 10/04/2026

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

**DAL COMUNICATO UFFICIALE REGIONALE N° 88 DEL 9 APRILE 2026
SI RIPORTA QUANTO SEGUE:**

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

**1.1 TRATTAMENTO FISCALE PREMI EX ART. 36, COMMA 6 -
QUATER, D. LGS. N. 36/2021 (DALLA CIRCOLARE N. 38 DELLA
L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 38 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 11 - 2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D..-

**1.2 PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE (DAL
COMUNICATO UFFICIALE N. 379 DELLA L.N.D.)**

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali dal n. 440/AA al n. 451/AA della F.I.G.C. pervenuti per il tramite del comunicato ufficiale n. 379 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

**DAL COMUNICATO UFFICIALE REGIONALE N° 86 DEL 2 APRILE 2026
SI RIPORTA QUANTO SEGUE:**

2. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

**2.1 DECRETO – LEGGE N. 38 DEL 27 MARZO 2026 RECANTE
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE ED ECONOMICA
(DALLA CIRCOLARE N. 37 DELLA L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 37 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 10 - 2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D..-

3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

3.1 RADUNO RAPPRESENTATIVA UNDER 14

La Delegazione VCO rende noto i nomi dei calciatori che sono stati selezionati per un **raduno** della costituenda **Rappresentativa provinciale Under 14** che parteciperà al Torneo delle Province.

Il **raduno di selezione** si terrà **lunedì 13 aprile 2026 (ritrovo ore 18:15)**, presso il campo sportivo "**Ghidini**" di **Verbania (Via Madonna di Campagna)**, e in tale occasione si svolgerà un allenamento.

I calciatori sono tenuti a presentarsi con la fotocopia del certificato medico in corso di validità da consegnare al dirigente responsabile della Rappresentativa, e tutti sono tenuti a presentarsi con la propria tenuta di allenamento (tuta, pantaloncini, calzettoni, parastinchi e scarpe da gioco).

Per questo raduno sono convocati i seguenti calciatori unitamente alla commissione tecnica:

BAGNELLA: Carlini Federico

BAVENO STRESA: Iori Niccolò Mattia, Pugliese Jacopo

CREVOLESE: Caffone Marco, Frassetto Gabriele, Rigoni Thomas

FOMARCO DON BOSCO PIEVESE: Blardone Davide, Pirozzini Martino, Tumiatì Romeo

JUVENTUS DOMO: Marotta Alessio

MASERA: Giampietro Alessandro

OMEGNA: Antonietti Nicolò, Caccini Mattia, Capobianco Tommaso

ORNAVASSESE: Baldan Giacomo

PRO VIGEZZO: Amodei Giordano Michele

VERBANIA CALCIO: Di Lorenzo Nicolò, Progni Arjon, Tummolo Lorenzo

VOLUNTAS SUNA: Campagnoli Lorenzo, Polara Jason, Saif Amir

Responsabile organizzativo: Benedetto Madeo

Dirigente responsabile: Federico Ferraro

Selezionatore: Vincenzo Castanò

Collaboratore tecnico: Maurizio Iulita

I calciatori impossibilitati per seri e documentati motivi a rispondere alla suddetta convocazione, o a far parte della costituenda Rappresentativa, sono invitati a comunicare la loro indisponibilità alla Segreteria di questa Delegazione inviando una e-mail (con allegati) all'indirizzo comverbania@lnd.it.

Ringraziamo **ASD VOLUNTAS SUNA** per l'ospitalità.

3.2 INIZIATIVE PER L'OTTENIMENTO DEL TITOLO DI SCUOLA CALCIO RICONOSCIUTA

ASD Voluntas Suna rende noto il seguente evento che rientra nell'ambito delle iniziative per ottenere il titolo di Scuola calcio di secondo livello:

Data evento e orario: 20 aprile 2026, inizio ore 20:30

Luogo: Casa del popolo di Suna, via Partigiani (Verbania-Suna) presso la "sala dei tigli"

Argomento: "il ruolo educativo dei genitori nello sport", dedicata a tutte quelle persone che tifano con il cuore, per capire come incoraggiare e supportare i propri piccoli calciatori che crescono in questo sport.

Relatore: Gianluigi De Martino, allenatore UEFA B, responsabile tecnico FC Academy Torino

Soggetti coinvolti: addetti ai lavori, tesserati, genitori e in generale a tutti coloro che ne possono avere interesse

3.3 VARIAZIONE CAMPO GARE CASALINGHE

La società **ASD US Pro Vigizzo** il 3 aprile 2026 ha comunicato che a partire dall'11 aprile 2026 giocherà le **gare casalinghe** di tutte le categorie SGS presso il campo sportivo di **Santa Maria Maggiore** loc. Praudina.

3.4 RITIRO MATERIALE PREMIO DISCIPLINA S.S. 2024/2025

Le sotto indicate società sono invitate a ritirare il materiale inerente il "premio disciplina" s.s. 2024/2025:

AGRANO SPORTIVA, CREVOLESE, FOMARCO D. BOSCO PIEVESE, GRAVELLONA SAN PIETRO, OMEGNA, ORNAVASSESE, VARZESE

Il ritiro dovrà avvenire ad opera di un dirigente societario inserito in organigramma.

3.5 PROGRAMMA DI SVILUPPO (EVOLUTION PROGRAMME) – PICCOLI AMICI – SECONDA GIORNATA

Sabato 18 aprile 2026 si svolgerà la seconda giornata dell'attività indicata in oggetto, la quale si terrà presso lo stadio "Liberazione" di Omegna, ospiti di ASD Omegna calcio 1906.

Sono convocate le seguenti società: **Bagnella, Baveno Stresa, Fomarco Don Bosco Pievese, Omegna, Ornavassese.**

Le società convocate possono recuperare le gare della programmazione ufficiale in altra data, previo accordo tra sodalizi.

Il ritrovo delle Società è previsto alle ore 9:45. Il briefing sarà alle 10:00 e l'inizio dell'attività è fissato alle ore 10:30; termine delle attività alle 11:30/11:45.

Ciascuna Società è tenuta ad accompagnare il gruppo squadra con la presenza di almeno un istruttore e del dirigente accompagnatore.

L'attività programmata sarà coordinata e diretta dal CTT Fiorenzo Ridolfi.

3.6 GIACENZA TESSERINI PERSONALI DI RICONOSCIMENTO

Informiamo le sotto indicate società che sono a disposizione per il ritiro presso la Sede dei tesserini personali di riconoscimento:

ESIO VERBANIA, GRAVELLONA SAN PIETRO, LESA VERGANTE, MASERA, ORNAVASSESE, SAN FRANCESCO, VERBANIA OLYMPIA

VARIAZIONI AL CALENDARIO GARE

UNDER 15 – 11[^] GIORNATA DI RITORNO

Voluntas Suna-Soccer Gattico Veruno: gara annullata preventivamente causa rinuncia all'incontro da parte di Soccer Gattico Veruno. L'incontro sarà regolato dal Giudice sportivo.

JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-VCO

GIRONE UN

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
11/04/2026	11 R	ARONA CALCIO	BORGOSIESIA CALCIO		14:30		SINTETICO "MONTE NERO" ARONA - MERCURAGO VIA MONTE NERO, 47

ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -VCO

GIRONE UN

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
12/04/2026	11 R	BRIGA	GATTINARA F.C.		10:30		COMUNALE BRIGA NOVARESE VIA ROMA, 63

ALLIEVI UNDER 16 PROVINC-VCO

GIRONE UN

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
11/04/2026	11 R	ACCADEMIA BORGOMANERO1961	ARONA CALCIO		14:30	10:30	SINTETICO "SANTA CRISTINETTA" BORGOMANERO VIA PADRE SEVERINO CERUTTI, 44
11/04/2026	11 R	VOLUNTAS SUNA	CANNOBIESE 1906		17:00	17:30	

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV-VCO

GIRONE UN

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
12/04/2026	11 R	ARONA CALCIO	BAGNELLA CALCIO 1972		10:30		"VALERIO DEL PONTE" ERBA NAT. ARONA - MERCURAGO VIA CROSA
12/04/2026	11 R	ORNAVASSESE	SAN MAURIZIO CALCIO		10:00	16:30	

RISULTATI

JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/04/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 8 Giornata - R

DUFOUR VARALLO	- ARONA CALCIO	2 - 3
----------------	----------------	-------

GIOVANISSIMI UNDER 14 PROV-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/04/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 7 Giornata - R

ACCADEMIA DEL TALENTO	- ARONA CALCIO	1 - 2
BAGNELLA CALCIO 1972	- MASERA	1 - 2
(1) BORGOSIESIA CALCIO	- OMEGNA CALCIO 1906	1 - 2
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- BEAVERS A.S.D.	3 - 0
ORNAVASSESE	- ACCADEMIA BORGOMANERO1961	0 - 10
(2) RIVIERA D ORTA	- VOLUNTAS SUNA	4 - 6
S.FRANCESCO	- DUFOUR VARALLO	1 - 10

(1) - disputata il 02/04/2026

(2) - disputata il 07/04/2026

ESORDIENTI MISTI 9v9 PRIM-VCO-

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/04/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 6 Giornata - A

GRAVELLONA SAN PIETRO	- MERGOZZESE	0 - 0
-----------------------	--------------	-------

ESORDIENTI 1°anno 9v9 PRIM-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/04/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 4 Giornata - A

BAGNELLA CALCIO 1972	- JUVENTUS DOMO	0 - 0
----------------------	-----------------	-------

ESORDIENTI 2°anno 9v9 PRIM-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/04/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 5 Giornata - A

CREVOLESE A.S.D.	- GRAVELLONA SAN PIETRO	0 - 0
------------------	-------------------------	-------

PULCINI MISTI 7v7 PRIMAVERA-VCO-

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/04/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 6 Giornata - A			
BAGNELLA CALCIO 1972	- CREVOLESE A.S.D.	0 - 0	

PICC. AMICI MISTI 3v3 PRIM-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/04/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B2 - 3 Giornata - A			
GRAVELLONA SAN PIETRO	- FOMARCO DON BOSCO PIESQ.B	-	W

GIRONE C2 - 3 Giornata - A			
(1) VIRTUS VILLADOSSOLA	- S.FRANCESCO	0 - 0	
(1) - disputata il 03/04/2026			

GIRONE D2 - 3 Giornata - A			
(1) VERBANIA CALCIO	- ORNAVASSESE	-	R

(1) - disputata il 02/04/2026

PRIMI CALCI 8 ANNI a5 PRIM-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/04/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A			
BAGNELLA CALCIO 1972	- LESA VERGANTE	0 - 0	

ATTIVITA' DI BASE GARE NON OMOLOGATE

Vedasi allegato

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice sportivo avv. Marco Volorio ha assunto le seguenti decisioni, coadiuvato dai Sostituti Avv. Giovanna Perrini e Avv. Matteo Varesi, e assistito dal Rappresentante AIA Maurizio Fais, secondo quanto in atti:

JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-VCO

GARE DEL 2/ 4/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 60,00 DUFOUR VARALLO

Per aver permesso a soggetti non indicati in distinta di entrare nel recinto di gioco e stazionare tra l'ingresso e l'area spogliatoi.

Inoltre è stato utilizzato in qualità di dirigente addetto al direttore di gara un soggetto tesserato come allenatore della categoria Esordienti secondo anno (Mancin Lauro) e, quindi, non in regola con il tesseramento per la qualifica indicata.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 17/ 4/2026

PRANDINA MAURIZIO (DUFOUR VARALLO)

In qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra metteva in distinta e impiegava come dirigente addetto all'ufficiale di gara un soggetto non avente titolo in quanto tesserato come allenatore per la stessa società (Mancin Lauro - Esordienti secondo anno) e privo della tessera personale come dirigente.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 17/ 4/2026

MANCIN LAURO (DUFOUR VARALLO)

Per aver ricoperto la carica di addetto al direttore di gara in assenza di idoneo tesseramento (risulta tesserato come allenatore della squadra Esordienti secondo anno).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SOTTINI ISMAELE

(ARONA CALCIO)

FARETTA NICOLAS

(DUFOUR VARALLO)

GIOVANISSIMI UNDER 14 PROV-VCO

GARE DEL 2/ 4/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ACHINO ANGELO (BORGOSESIA CALCIO)

Per condotta violenta lieve. Spinge a terra il giocatore n. 7 della squadra avversaria reo di aver commesso un fallo di reazione.

MANZO RICCARDO (OMEGNA CALCIO 1906)

Per condotta violenta lieve. Commette un fallo di reazione nei confronti di un giocatore avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DI GIANVITO TOMMASO (BORGOSESIA CALCIO)

Al termine della gara manifesta un comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti degli avversari. Il comportamento viene fatto cessare dai compagni di squadra.

GARE DEL 4/ 4/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 30,00 BEAVERS A.S.D.

Per aver utilizzato, quale dirigente accompagnatore, un soggetto privo della tessera personale per accedere nel recinto di gioco

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 17/ 4/2026

CARRARO GILBERTO (BEAVERS A.S.D.)

Per aver ricoperto la carica di dirigente accompagnatore della squadra Beavers in assenza dell'apposita tessera personale del dirigente che consente l'accesso nel recinto di gioco.

ESORDIENTI 2°anno 9v9 PRIM-VCO

GARE DEL 29/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 10,00 CANNOBIESE 1906

Per non avere inviato gli atti di gara entro il termine previsto

IL GIUDICE SPORTIVO

Avv. Marco Volorio

Le ammende comminate con questo comunicato devono essere versate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione in contanti presso la Sede, oppure a mezzo di bonifico bancario presso il conto corrente del Comitato Regionale.

Publicato in Verbania, affisso all'albo della Delegazione Provinciale del Verbano Cusio Ossola e diffuso anche in forma telematica il 10 aprile 2026.

IL SEGRETARIO

Sergio Belli

IL DELEGATO

Benedetto Madeo

PROGRAMMA GARE

TERZA CATEGORIA

GIRONE UN - 12 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
LIBERTAS VAPRIO	MEINA FOOTBALL CLUB	R	19/04/2026 15:00	572 COMUNALE	VAPRIO D'AGOGNA	VIA NOVARA 15
MAGGIORA CALCIO	ARMENO CALCIO	R	19/04/2026 15:00	3698 SINTETICO "SANTA CRISTINETTA"	BORGOMANERO	VIA PADRE SEVERINO CERUTTI, 44
MONTECRESTESE 08 ASD	MASERA	R	19/04/2026 15:00	351 COMUNALE	MONTECRESTESE	VIA PONTETTO
VALSESSERA A.S.D.	OLEGGIO CASTELLO	R	19/04/2026 15:00	225 COMUNALE	CREVACUORE	REGIONE ISOLA
VARZESE	SAN MAURIZIO CALCIO	R	19/04/2026 15:00	576 COMUNALE	VARZO	VIA DOMODOSSOLA, FRAZ. RIVA
VEMENIA CALCIO 2025	CRODO	R	19/04/2026 15:00	2238 COMUNALE	CIREGGIO - OMEGNA	VIA BETULLE, VIA D'ACQUISTO
VERBANIA OLYMPIA 20.20	AMENO	R	19/04/2026 15:00	955 GIANNI QUARANTA	FERIOLO - BAVENO	VIA NAZIONALE, 44 B

JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-VCO

GIRONE UN - 12 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BORGOSIESIA CALCIO	CANNOBIESE 1906	R	18/04/2026 15:00	81 SINTETICO "COMUNALE"	BORGOSIESIA	VIA MARCONI 1
CASTELLETTESE	GRAVELLONA SAN PIETRO	R	18/04/2026 15:00	776 MARIO ZUCCO - ERBA NATURALE	CASTELLETTO SOPRA TICINO	VIA VARALLO POMBIA, 12
CUREGGIO CALCIO	ARONA CALCIO	R	18/04/2026 14:30	236 COMUNALE	CUREGGIO	VIA PER MARZALESCO, 14
DUFOR VARALLO	OMEGNA CALCIO 1906	R	18/04/2026 15:00	9013 BACCI "SUSSIDIARIO"	VARALLO SESIA	FRAZ. ROCCAPIETRA
SERRAVALLESE 1922	MERGOZZESE	R	18/04/2026 15:00	518 INNOCENTE BOSSI	SERRAVALLE SESIA	VIA LA SESIA, 37
VARZESE	ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	R	18/04/2026 15:00	576 COMUNALE	VARZO	VIA DOMODOSSOLA, FRAZ. RIVA
VOLUNTAS SUNA	FERIOLO CALCIO	R	18/04/2026 15:00	1360 SINTETICO "SUNA"	VERBANIA - SUNA	VIA MADONNA DI CAMPAGNA, 22

GIOVANISSIMI UNDER 14 PROV-VCO

GIRONE UN - 9 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BORGOSIESIA CALCIO	MASERA	R	18/04/2026 15:00	2305 COMUNALE	BETTOLE - BORGOSIESIA	VIA ANGELO OTTONE
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	ACCADEMIA DEL TALENTO	R	18/04/2026 15:00	2239 COMUNALE	PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3
BAGNELLA CALCIO 1972	ACCADEMIA BORGOMANERO1961	R	19/04/2026 10:30	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C
DUFOR VARALLO	OMEGNA CALCIO 1906	R	19/04/2026 10:30	9013 BACCI "SUSSIDIARIO"	VARALLO SESIA	FRAZ. ROCCAPIETRA
ORNAVASSESE	ARONA CALCIO	R	19/04/2026 10:00	393 COMUNALE	ORNAVASSO	VIA MENCONI, 27
RIVIERA D ORTA	BEAVERS A.S.D.	R	19/04/2026 15:00	394 COMUNALE	ORTA SAN GIULIO	VIA PIANO LEGRO, 26
S.FRANCESCO	VOLUNTAS SUNA	R	19/04/2026 15:00	1359 SINTETICO "AL CENTRO"	VERBANIA	VIA ALLE FABBRICHE 8

ESORDIENTI MISTI 9v9 PRIM-VCO-

GIRONE UN - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ORNAVASSESE	GRAVELLONA SAN PIETRO	R	18/04/2026 16:00	393 COMUNALE	ORNAVASSO	VIA MENCONI, 27
US PROVIGEZZO	LESA VERGANTE	R	18/04/2026 14:30	719 COMUNALE	SANTA MARIA MAGGIORE	LOC. PRAUDINA
VIRTUS VILLADOSSOLA	VARZESE	R	18/04/2026 14:30	607 FELINO E FRANCO POSCIO	VILLADOSSOLA	VIA PRACASTELLI, 1

ESORDIENTI 1°anno 9v9 PRIM-VCO

GIRONE UN - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAVENO STRESA SSD A RL	VARZESE	A	18/04/2026 15:00	2232 SINTETICO "GALLI"	BAVENO	VIA SEGU'
CANNOBIESE 1906	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	A	18/04/2026 17:00	116 SINTETICO C11 "MARIO BROCCA"	CANNOBIO	VIA GENERALE DALLA CHIESA
OMEGNA CALCIO 1906	JUVENTUS DOMO	A	18/04/2026 14:15	389 LIBERAZIONE	OMEGNA	PIAZZA PIPPO COPPO
S.FRANCESCO	VERBANIA CALCIO	A	18/04/2026 14:30	1359 SINTETICO "AL CENTRO"	VERBANIA	VIA ALLE FABBRICHE 8
VOLUNTAS SUNA	BAGNELLA CALCIO 1972	A	18/04/2026 14:30	2233 COMUNALE ADB C9 ERBA NATURALE	CAMBIASCA	VIA ALLE LUNGHE

ESORDIENTI 2°anno 9v9 PRIM-VCO

GIRONE UN - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAGNELLA CALCIO 1972	CALCIO VOGOGNA	A	18/04/2026 15:30	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C
CREVOLESE A.S.D.	VOLUNTAS SUNA	A	18/04/2026 14:30	226 COMUNALE	CREVOLADOSSOLA	VIA EDISON - LOC. SERTA MINORE
GRAVELLONA SAN PIETRO	BAVENO STRESA SSD A RL	A	18/04/2026 15:30	287 LUCCHINI	GRAVELLONA TOCE	VIA FRANCESCO ALBERTINI
OMEGNA CALCIO 1906	JUVENTUS DOMO	A	18/04/2026 15:45	389 LIBERAZIONE	OMEGNA	PIAZZA PIPPO COPPO
CANNOBIESE 1906	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	A	19/04/2026 10:30	116 SINTETICO C11 "MARIO BROCCA"	CANNOBIO	VIA GENERALE DALLA CHIESA

PULCINI MISTI 7v7 PRIMAV.-VCO-

GIRONE UN - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CALCIO VOGOGNA	GRAVELLONA SAN PIETRO	R	18/04/2026 14:00	629 BONOMINI	VOGOGNA	VIA PASSARELLA, 12
CREVOLESE A.S.D.	CANNOBIESE 1906	R	18/04/2026 14:30	2235 COMUNALE	CREVOLADOSSOLA - LOC. CADDO	LOCALITA CADDO
LESA VERGANTE	BAGNELLA CALCIO 1972	R	18/04/2026 14:30	713 COMUNALE	LESA	VIA DAVICINI
S.FRANCESCO	US PROVIGEZZO	R	18/04/2026 14:30	1359 SINTETICO "AL CENTRO"	VERBANIA	VIA ALLE FABBRICHE 8

PULCINI 2°anno 7v7 PRIMA.V.-VCO

GIRONE UN - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAGNELLA CALCIO 1972	JUVENTUS DOMO	A	18/04/2026 14:00	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C
CANNOBIESE 1906	BAVENO STRESA SSD A RL	A	18/04/2026 15:00	116 SINTETICO C11 "MARIO BROCCA"	CANNOBIO	VIA GENERALE DALLA CHIESA
GRAVELLONA SAN PIETRO	VIRTUS VILLADOSSOLA	A	18/04/2026 15:30	288 BOROLI	GRAVELLONA TOCE	CORSO SEMPIONE, 200
VARZESE	ORNAVASSESE	A	18/04/2026 14:30	1688 COMUNALE	CUZZEGO - BEURA CARDEZZA	FRAZIONE CUZZEGO
VOLUNTAS SUNA	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	A	18/04/2026 14:00	1360 SINTETICO "SUNA"	VERBANIA - SUNA	VIA MADONNA DI CAMPAGNA, 22

PULCINI 1°anno 7v7 PRIM.-VCO-

GIRONE UN - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAVENO STRESA SSD A Rsq.B	MASERA	A	18/04/2026 16:00	2610 SINTETICO ADB BAVENO	BAVENO	VIA SEGU
OMEGNA CALCIO 1906	JUVENTUS DOMO	A	18/04/2026 14:30	134 COMUNALE	CASALE CORTE CERRO	VIA NAZIONI UNITE
VARZESE	ORNAVASSESE	A	18/04/2026 14:30	1688 COMUNALE	CUZZEGO - BEURA CARDEZZA	FRAZIONE CUZZEGO
VERBANIA CALCIO	BAVENO STRESA SSD A RL	A	18/04/2026 14:30	583 SINTETICO "CARLO PEDROLI"	VERBANIA - INTRA	VIA FARINELLI 10
VOLUNTAS SUNA	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	A	18/04/2026 14:00	1360 SINTETICO "SUNA"	VERBANIA - SUNA	VIA MADONNA DI CAMPAGNA, 22

PICC. AMICI MISTI 3v3 PRIM-VCO

GIRONE A3 - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
VIRTUS VILLADOSSOLA	ORNAVASSESE	A	18/04/2026 14:30	607 FELINO E FRANCO POSCIO	VILLADOSSOLA	VIA PRACASTELLI, 1
VOLUNTAS SUNA	BAGNELLA CALCIO 1972	A	18/04/2026 14:00	1360 SINTETICO "SUNA"	VERBANIA - SUNA	VIA MADONNA DI CAMPAGNA, 22

GIRONE B3 - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
MASERA	VERBANIA CALCIO	A	18/04/2026 14:30	326 COMUNALE	MASERA	VIA PAOLO FERRARIS, 10
S.FRANCESCO	BAVENO STRESA SSD A RL	A	18/04/2026 14:30	1359 SINTETICO "AL CENTRO"	VERBANIA	VIA ALLE FABBRICHE 8

GIRONE C3 - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CREVOLESE A.S.D.	FOMARCO DON BOSCO PIESQ.B	A	18/04/2026 14:30	2235 COMUNALE	CREVOLADOSSOLA - LOC. CADDO	LOCALITA CADDO
LESA VERGANTE	VOLUNTAS SUNA SQ.B	A	18/04/2026 14:00	713 COMUNALE	LESA	VIA DAVICINI

GIRONE D3 - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAVENO STRESA SSD A Rsq.B	JUVENTUS DOMO	A	18/04/2026 14:00	2232 SINTETICO "GALLI"	BAVENO	VIA SEGU'
MERGOZZESE	US PROVIGEZZO	A	18/04/2026 14:30	332 PIERLUIGI GINI	MERGOZZO	VIA BRIGNOLA

PRIMI CALCI 7 ANNI a4 PRIM-VCO**GIRONE UN - 8 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAVENO STRESA SSD A RL	MASERA	A	18/04/2026 14:00	2610 SINTETICO ADB BAVENO	BAVENO	VIA SEGU
CANNOBIESE 1906	BAGNELLA CALCIO 1972	A	18/04/2026 14:00	116 SINTETICO C11 "MARIO BROCCA"	CANNOBIO	VIA GENERALE DALLA CHIESA
GRAVELLONA SAN PIETRO	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	A	18/04/2026 15:00	288 BOROLI	GRAVELLONA TOCE	CORSO SEMPIONE, 200
ORNAVASSESE	VOLUNTAS SUNA	A	18/04/2026 14:00	393 COMUNALE	ORNAVASSO	VIA MENCONI, 27
VARZESE	JUVENTUS DOMO	A	18/04/2026 14:30	1688 COMUNALE	CUZZEGO - BEURA CARDEZZA	FRAZIONE CUZZEGO

PRIMI CALCI 8 ANNI a5 PRIM-VCO**GIRONE A - 1 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAGNELLA CALCIO 1972	BAVENO STRESA SSD A RL	R	18/04/2026 14:00	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C
CANNOBIESE 1906	S.FRANCESCO	R	18/04/2026 14:30	116 SINTETICO C11 "MARIO BROCCA"	CANNOBIO	VIA GENERALE DALLA CHIESA
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	ORNAVASSESE	R	18/04/2026 10:15	2239 COMUNALE	PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3
LESA VERGANTE	JUVENTUS DOMO	R	18/04/2026 14:00	713 COMUNALE	LESA	VIA DAVICINI

GIRONE B - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CANNOBIESE 1906 SQ.B	VARZESE	R	18/04/2026 14:30	116 SINTETICO C11 "MARIO BROCCA"	CANNOBIO	VIA GENERALE DALLA CHIESA
CREVOLESE A.S.D.	CALCIO VOGOGNA	R	18/04/2026 14:30	2235 COMUNALE	CREVOLADOSSOLA - LOC. CADDO	LOCALITA CADDO
VIRTUS VILLADOSSOLA	US PROVIGEZZO	R	18/04/2026 14:30	607 FELINO E FRANCO POSCIO	VILLADOSSOLA	VIA PRACASTELLI, 1

ATTIVITÀ DI BASE: GARE NON OMOLOGATE

ZI ESORDIENTI 2°anno 9v9 PRIM-VCO

GIRONE UN 6/A 29-03-26 CANNOBIESE 1906 JUVENTUS DOMO D

ZM PULCINI 2°anno 7v7 PRIMAV.-VCO

GIRONE UN 4/A 10-04-26 VARZESE CANNOBIESE 1906 K

RB PICC. AMICI MISTI 3v3 PRIM-VCO

GIRONE C2 1/A 13-04-26 BAVENO STRESA SSD A Rsq.B VIRTUS VILLADOSSOLA K

Legenda:

K recupero programmato
D delibera del Giudice sportivo



Roma, 30 marzo 2026

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 37

Oggetto: Decreto - Legge n. 38 del 27 marzo 2026, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica -

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 10-2026 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 10 – 2026

Oggetto: Decreto - Legge n. 38 del 27 marzo 2026, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica –

Nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026, è stato pubblicato il Decreto Fiscale n. 38 del 27 marzo 2026, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.

Il Decreto interessa lo sport dilettantistico per le disposizioni di cui all'art. 9, il quale prevede che per i premi erogati agli atleti dilettanti fino al 31 dicembre 2026, viene fissata una soglia di esenzione dalla ritenuta alla fonte pari a 300,00 euro complessivi.

Detto art. 9 è così formulato:

“Sulle somme di cui all'art. 36, comma 6-quater, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore del presente Decreto **fino al 31 dicembre 2026**, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300,00 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme erogate sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte”.

Il richiamato art. 36, comma 6-quater, comma secondo, del D. Lgs. n. 36/2021 stabilisce che le somme versate ai tesserati in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte del CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, secondo comma, del DPR n. 600/1973. *Detto comma 6-quater è stato aggiunto dall'art. 24, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 163/2022.*

Con l'art. 14, comma 2-quater, del Decreto 30 dicembre 2023, n. 213 – Decreto Milleproroghe - convertito dalla Legge n. 18 del 23 febbraio 2024, venne stabilito che sulle somme di cui all'art. 36, comma 6-quater, del D. Lgs. n. 36/2021, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto (*24 febbraio 2024*) **al 31 dicembre 2024**, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'art. 30, secondo comma, del DPR n. 600/1973, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300,00 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.

La norma introdotta con l'art. 14, comma 2-quater, del Decreto n. 213/2023, prevedeva una limitazione temporale all'erogazione dei premi, stabilendone l'esenzione dalla ritenuta soltanto per quelli erogati fino al 31 dicembre 2024.

Con l'art. 9 del D. L. n. 38 del 27 marzo 2026, **detto termine del 2024 è stato prorogato al 31 dicembre 2026.**

Sull'argomento si fa rinvio anche alla Circolare LND n. 17 del 3 ottobre 2025, con la quale è stato riportato il contenuto di una Risposta - n. 14 del 30 settembre 2025 - fornita dall'Agenzia delle Entrate ad una istanza di consulenza giuridica, che ha posto diversi quesiti in materia di disciplina dei premi nell'ambito dilettantistico e, in particolare, si fa rinvio ai chiarimenti dell'Agenzia in merito al quesito n. 4.

Si riportano, di seguito, alcune delle altre disposizioni emanate con il D. L. n. 38/2026, che possono interessare le ASD/SSD associate alla Lega Nazionale Dilettanti.

Art. 1 – Operazioni permutative

E' modificata la decorrenza del nuovo regime IVA per le operazioni permutative, prevedendone l'applicazione ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si dà luogo a rimborsi d'imposta.

Art. 2 -Modifiche al regime fiscale dei lavoratori impatriati

Sono aggiornati i riferimenti normativi relativi al regime fiscale dei lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia con applicazione a decorrere dal periodo d'imposta 2027.

Art. 5 – Rinvio contributo spedizioni

L'applicazione del contributo sulle spedizioni di beni importati da Paesi extra-UE, con valore dichiarato inferiore a 150,00 euro, è differita al 1° luglio 2026.

Art.8 – Credito d'imposta per le imprese

Il Decreto introduce una misura di sostegno alle imprese che prevede un contributo sotto la forma di credito d'imposta pari al 35% dell'importo richiesto, destinato alle imprese che hanno presentato comunicazioni per l'investimento.

Art. 12 – Imposta di bollo

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l'imposta di bollo sui conti correnti e rendiconti aumenta da 100,00 a 118,00 euro.



Roma, 2 aprile 2026

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 38

Oggetto: Trattamento fiscale premi ex art. 36, comma 6-quater, D. Lgs. n. 36/2021

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 11-2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 11 – 2026

Oggetto: Trattamento fiscale premi ex art. 36, comma 6-quater, D. Lgs. n. 36/2021

A parziale modifica della Circolare LND n. 37 del 30 marzo 2026, concernente l'art. 9 del D. L. n. 38 del 27 marzo 2026, si riportano le disposizioni relative al trattamento fiscale delle somme versate, ex art. 36, comma 6-*quater*, del D. Lgs. n. 36/2021, ai tesserati in qualità atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premi per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte del CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che, ai sensi dello stesso comma 6-*quater* - *aggiunto dall'art. 24, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 163/2022* - sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, secondo comma, del DPR n. 600/1973 e, pertanto, sono assoggettate a ritenuta alla fonte.

Con l'art. 14, comma 2-*quater*, del D. L. 30 dicembre 2023, n. 213 – “Milleproroghe 2023” – convertito dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18, è stato stabilito che sulle somme di cui all'art. 36, comma 6-*quater*, del D. Lgs. n. 36/2021, **versate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D. L. n. 213/2023 (29 febbraio 2024) al 31 dicembre 2024, non si applicano** le ritenute alla fonte previste dall'art. 30, secondo comma, del DPR n. 600/1973, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto **non supera l'importo di 300,00 euro**; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente a ritenuta alla fonte.

La norma introdotta con l'art. 14, comma 2-*quater*, del D. L. n. n. 213/2023, pertanto, ha previsto, rispetto alla disposizione del comma 6-*quater*, dell'art. 36 del D. Lgs. n. 36/2021, una limitazione temporale all'erogazione dei premi in argomento, stabilendone **l'esenzione dalla ritenuta soltanto per quelli versati dal 29 febbraio 2024 al 31 dicembre 2024.**

Con il D. Lgs. n. 33 del 24 marzo 2025, recante il TUVR – Testo Unico Versamenti e Riscossione – la cui entrata in vigore era prevista per il 1° gennaio 2026, è stato disposto, **all'art. 45, comma 9**, che sulle somme di cui all'art. 36, comma 6-*quater*, del D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, **versate** agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive **dalla data del 29 febbraio 2024**, non si applica la ritenuta alla fonte prevista dal comma 2 (*dello stesso art. 45 -20%*) se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300,00 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente a ritenuta.

La disposizione, **in vigore dal 1° gennaio 2026**, in sostanza esonerava dalla ritenuta i premi in argomento inferiori complessivamente a 300,00 euro **versati a far tempo dal 29 febbraio 2024** lasciando, però, scoperto il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre dello stesso 2025. Inoltre, l'entrata in vigore del succitato D. Lgs. n. 33/2025, è stata prorogata al **1° gennaio 2027** dall'art. 4 del D. L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla Legge n. 49, del 28 febbraio 2026, con la conseguenza che l'esonero dalla ritenuta sui premi in argomento non tornava applicabile nemmeno per il 2026.

Peraltro, il comma 9 dell'art. 45, è stato abrogato dall'art. 18, comma 4, lett. h), 2, del D. Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192.

Infine, con l'art. 9 del D. L. n. 38 del 27 marzo 2026, è stato stabilito che le somme di cui all'art. 36, comma 6-*quater* del D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, versate dalla data di entrata in vigore del Decreto – **28 marzo 2026 – fino al 31 dicembre 2026**, sono esonerate dalla ritenuta se l'importo delle somme stesse non supera i 300,00 euro.

In conclusione, dall'esame delle riportate disposizioni sembra potersi concludere che la ritenuta alla fonte (20%) non è applicabile alle somme – non superiori complessivamente a 300,00 euro annui - versate a titolo di premi, ex art. 36, comma 6-quater, del D. Lgs. n. 36/2021, dal 29 febbraio 2024 al 31 dicembre 2024 e dal 28 marzo al 31 dicembre 2026, per poi essere resa strutturale dal 1° gennaio 2027.

Per quanto riguarda l'annualità 2025, si riporta sinteticamente il contenuto della Risposta dell'Agenzia delle Entrate ad istanza di interpello n. 265, del 17 ottobre 2025, peraltro fornita in data precedente l'abrogazione dell'art. 45, comma 9, del D. Lgs. n. 33 del 26 marzo 2025.

Va applicata per il periodo d'imposta 2025, la previsione di cui all'art. 36, comma 6-quater, del D. Lgs. n. 36 /2021, assoggettando i premi a ritenuta a norma dell'art. 30, del DPR n. 600/1973, indipendentemente dall'entità del premio erogato (salvo successiva istanza di rimborso, da presentare nel 2026, per le ritenute sui premi erogati nel corso dell'esercizio sociale 2025 nei confronti del medesimo soggetto, laddove di importo complessivamente non superiore a 300,00 euro).

Sull'argomento, per completezza di trattazione, si fa rinvio anche alla Circolare LND n. 17 del 3 ottobre 2025, con la quale è stato riportato il contenuto della Risposta n. 14 del 30 settembre 2025, fornita dall'Agenzia delle Entrate ad una istanza di consulenza giuridica richiesta dal CONI, che ha posto diversi quesiti in materia di disciplina dei premi nell'ambito dilettantistico e, in particolare, si fa rinvio ai chiarimenti dell'Agenzia stessa in merito al quesito n. 4.



COMUNICATO UFFICIALE N. 379
Stagione Sportiva 2025/2026

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 440/AA al n. 451/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 440/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 452 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Ahmed SALAH, e della società ASD REAL RAGUSA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Ahmed SALAH, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la A.S.D. Real Ragusa ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 27.10.2025 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Real Ragusa, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;

ASD REAL RAGUSA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società nel cui interesse il sig. Salah Ahmed ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Ahmed SALAH,
 - Società ASD REAL RAGUSA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Mirko Lillo;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontare in gare ufficiali per il Sig. Ahmed SALAH,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD REAL RAGUSA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 441/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 524 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Giovanni COLANGELO, Pietro Nunzio PAPANGELO, Ivan GHILARDI, Angelo CIPULLI e delle società FBC GRAVINA SCSD e USD CITTA' DI FASANO avente ad oggetto la seguente condotta:

Giovanni COLANGELO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società FBC Gravina Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 6 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 4.8.2025 del Dipartimento Interregionale LND stagione sportiva 2025/2026, per avere, relativamente alla gara di Coppa Italia di serie D dell' 8.10.2025, U.S.D Città di Fasano - F.B.C. Gravina, consentito alla sua società di usufruire ingressi gratuiti in assenza di accordi comunicati al Dipartimento Interregionale almeno tre giorni prima della gara;

Pietro Nunzio PAPANGELO, all'epoca dei fatti segretario della società FBC Gravina Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 6 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 4.8.2025 del Dipartimento Interregionale LND stagione sportiva 2025/2026, per avere, relativamente alla gara di Coppa Italia di serie D dell' 8.10.2025, U.S.D Città di Fasano - F.B.C. Gravina, consentito alla sua società di usufruire ingressi gratuiti in assenza di accordi comunicati al Dipartimento Interregionale almeno tre giorni prima della gara;

Ivan GHILARDI, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società U.S.D. Città di Fasano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 6 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Dipartimento Interregionale LND del 4.8.2025 stagione sportiva 2025/2026, per non aver provveduto, nel termine previsto dal citato Comunicato ufficiale, a predisporre e rimettere al Dipartimento Interregionale la documentazione ivi indicata, relativa alla gara di Coppa Italia di serie D dell' 8.10.2025, U.S.D Città di Fasano - F.B.C. Gravina, nonché per non aver determinato e applicato i prezzi dei biglietti per il settore ospiti nella misura di eguale entità a quello più basso stabilito per gli spettatori locali, nonché per aver stabilito ingressi gratuiti con la società F.B.C. Gravina in assenza di accordi comunicati al Dipartimento Interregionale almeno tre giorni prima della gara;

Angelo CIPULLI, all'epoca dei fatti tesserato quale Direttore Generale per la società U.S.D. Città di Fasano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 6 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Dipartimento Interregionale LND del 4.8.2025 stagione sportiva 2025/2026, per non avere lo stesso provveduto, nel termine previsto dal citato Comunicato ufficiale a predisporre e rimettere al Dipartimento Interregionale la documentazione ivi indicata, relativa alla gara di Coppa Italia di serie D dell' 8.10.2025, U.S.D Città di Fasano - F.B.C. Gravina, nonché per aver stabilito

ingressi gratuiti con la società F.B.C. Gravina in assenza di accordi comunicati al Dipartimento Interregionale almeno tre giorni prima della gara;

FBC GRAVINA SCSD, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati il sig. Giovanni COLANGELO ed il Sig. Pietro Nunzio PAPANGELO;

USD CITTA' DI FASANO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Angelo CIPULLI e Ivan GHILARDI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Giovanni COLANGELO,
 - Sig. Pietro Nunzio PAPANGELO,
 - Sig. Ivan GHILARDI,
 - Sig. Angelo CIPULLI,
 - Società FBC GRAVINA SCSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giovanni Colangelo,
 - Società USD CITTA' DI FASANO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Ivan Ghilardi;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Giovanni COLANGELO,
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Pietro Nunzio PAPANGELO,
 - 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Ivan GHILARDI,
 - 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Angelo CIPULLI,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società FBC GRAVINA SCSD,
 - € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda per la società USD CITTA' DI FASANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 442/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 460 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Rodolfo Luigi TRAVERSO, Barbara URIA TRAVERSO, Giusy Nohelia BALLADARES MOREIRA, Marta SKENDERI, Micaela BINI, Matilde VILLA, Emilie Desiree MALAVE AGUIRRE, Sofia GUASTAMACCHIA, Eleonora COLLU, Nicole FASCIANO e della società ARCI F. MERLINO E 8 MARZO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Rodolfo Luigi TRAVERSO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Arci F. Merlino e 8 Marzo, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli art. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Arci F. Merlino e 8 Marzo, omesso di provvedere al regolare tesseramento delle sig.re Balladares Moreira Giusy Nohelia, Skenderi Marta, Bini Micaela, Villa Matilde, Malave Aguirre Emilie Desiree, Guastamacchia Sofia, Collu Eleonora e Fasciano Nicole nonché per avere consentito, o comunque non impedito, che le stesse prendessero parte nelle fila della squadra schierata dalla Arci F. Merlino e 8 Marzo alle seguenti gare: tutte valevoli per il Girone A del Campionato Under 15 Regionale Femminile: Pol. Matuziana Sanremo - Arci F. Merlino e 8 Marzo del 28.9.2025, Arci F. Merlino e 8 Marzo - Molassana Boero A.S.D. del 5.10.2025, Ceriale Calcio - Arci F. Merlino e 8 Marzo del 12.10.2025, Arci F. Merlino e 8 Marzo - Calcio Femminile Superba del 18.10.2025, Sestri Levante 1919 s.r.l. - Arci Merlino e 8 Marzo del 26.10.2025 ed Arci F. Merlino e 8 Marzo - Genoa CFG 1999 dell'1.11.2025; nonché ancora per avere consentito e comunque non impedito alle calciatrici appena citate di svolgere attività sportiva prive della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

Barbara URIA TRAVERSO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserata per la società Arci F. Merlino e 8 Marzo, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere la stessa, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il Girone A del campionato Under 15 Regionali Femminile, sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società Arci F. Merlino e 8 Marzo nelle quali è indicato il nominativo delle calciatrici sigg.re Balladares Moreira Giusy Nohelia, Skenderi Marta, Bini Micaela, Villa Matilde, Malave Aguirre Emilie Desiree, Guastamacchia Sofia, Collu Eleonora e Fasciano Nicole, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento delle stesse: Pol. Matuziana Sanremo - Arci F. Merlino e 8 Marzo del 28.9.2025, Arci F. Merlino e 8 Marzo - Molassana Boero A.S.D. del 5.10.2025, Arci F. Merlino e 8 Marzo - Calcio Femminile Superba del 18.10.2025, Sestri Levante 1919 s.r.l. - Arci Merlino e 8 Marzo del 26.10.2025, Arci F. Merlino e 8 Marzo - Genoa CFG 1999 dell'1.11.2025;

Giusy Nohelia BALLADARES MOREIRA, all'epoca dei fatti calciatrice non tesserata che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Arci F. Merlino e 8 Marzo, in

violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere la stessa preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società Arci F. Merlino e 8 Marzo, alla gara Pol. Matuziana Sanremo - Arci F. Merlino e 8 Marzo del 28.9.2025 valevole per il girone A del campionato Under 15 Regionali Femminile, senza averne titolo perché non tesserata e senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

Marta SKENDERI, all'epoca dei fatti calciatrice non tesserata che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Arci F. Merlino e 8 Marzo, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere la stessa preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società Arci F. Merlino e 8 Marzo, alle seguenti gare tutte valevoli per il girone A del campionato Under 15 Regionale Femminile, senza averne titolo perché non tesserata e senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva: Pol. Matuziana Sanremo - Arci F. Merlino e 8 Marzo del 28.9.2025, Arci F. Merlino e 8 Marzo - Molassana Boero A.S.D. del 5.10.2025, Ceriale Calcio - Arci F. Merlino e 8 Marzo del 12.10.2025, Arci F. Merlino e 8 Marzo - Calcio Femminile Superba del 18.10.2025, Sestri Levante 1919 s.r.l. - Arci Merlino e 8 Marzo del 26.10.2025, Arci F. Merlino e 8 Marzo - Genoa CFG 1999 dell'1.11.2025;

Micaela BINI, all'epoca dei fatti calciatrice non tesserata che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Arci F. Merlino e 8 Marzo, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere la stessa preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società Arci F. Merlino e 8 Marzo, alle gare Pol. Matuziana Sanremo - Arci F. Merlino e 8 Marzo del 28.9.2025, Arci F. Merlino e 8 Marzo - Molassana Boero A.S.D. del 5.10.2025 e Ceriale Calcio - Arci F. Merlino e 8 Marzo del 12.10.2025, tutte valevoli per il girone A del campionato Under 15 Regionale Femminile, senza averne titolo perché non tesserata e senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

Matilde VILLA, all'epoca dei fatti calciatrice non tesserata che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Arci F. Merlino e 8 Marzo, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere la stessa preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società Arci F. Merlino e 8 Marzo, alle gare Pol. Matuziana Sanremo - Arci F. Merlino e 8 Marzo del 28.9.2025 ed Arci F. Merlino e 8 Marzo - Molassana Boero A.S.D. del 5.10.2025, entrambe valevoli per il girone A del campionato Under 15 Regionale Femminile, senza averne titolo perché non tesserata e senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

Emilie Desiree MALAVE AGUIRRE, all'epoca dei fatti calciatrice non tesserata che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Arci F. Merlino e 8 Marzo, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere la stessa preso

parte, nelle fila della squadra schierata dalla società Arci F. Merlino e 8 Marzo, alle gare Pol. Matuziana Sanremo - Arci F. Merlino e 8 Marzo del 28.9.2025, Arci F. Merlino e 8 Marzo - Calcio Femminile Superba del 18.10.2025 e Sestri Levante 1919 s.r.l. - Arci Merlino e 8 Marzo del 26.10.2025, tutte valevoli per il girone A del campionato Under 15 Regionale Femminile, senza averne titolo perché non tesserata e senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

Sofia GUASTAMACCHIA, all'epoca dei fatti calciatrice non tesserata che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Arci F. Merlino e 8 Marzo, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere la stessa preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società Arci F. Merlino e 8 Marzo, alle gare Pol. Matuziana Sanremo - Arci F. Merlino e 8 Marzo del 28.9.2025, Arci F. Merlino e 8 Marzo - Molassana Boero A.S.D. del 5.10.2025, Ceriale Calcio - Arci F. Merlino e 8 Marzo del 12.10.2025 ed Arci F. Merlino e 8 Marzo - Calcio Femminile Superba del 18.10.2025, tutte valevoli per il girone A del campionato Under 15 Regionale Femminile, senza averne titolo perché non tesserata e senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

Eleonora COLLU, all'epoca dei fatti calciatrice non tesserata che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Arci F. Merlino e 8 Marzo, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere la stessa preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società Arci F. Merlino e 8 Marzo, alla gara Pol. Matuziana Sanremo - Arci F. Merlino e 8 Marzo del 28.9.2025, valevole per il girone A del campionato Under 15 Regionale Femminile, senza averne titolo perché non tesserata e senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

Nicole FASCIANO, all'epoca dei fatti calciatrice non tesserata che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Arci F. Merlino e 8 Marzo, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere la stessa preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società Arci F. Merlino e 8 Marzo, alle gare Pol. Matuziana Sanremo - Arci F. Merlino e 8 Marzo del 28.9.2025 ed Arci F. Merlino e 8 Marzo - Molassana Boero A.S.D. del 5.10.2025, entrambe valevoli per il girone A del campionato Under 15 Regionale Femminile, senza averne titolo perché non tesserata e senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

ARCI F. MERLINO E 8 MARZO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Rodolfo Luigi Traverso e Barbara Traverso ed al cui interno e nel cui interesse le sigg.re Giusy Nohelia Balladares Moreira, Marta Skenderi, Micaela Bini, Matilde Villa, Emilie Desiree Malave Aguirre, Sofia Guastamacchia, Eleonora Collu e Nicole Fasciano hanno posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

– vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva,

formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Rodolfo Luigi TRAVERSO,
- Sig.ra Barbara URIA TRAVERSO,
- Sig.ra Giusy Nohelia BALLADARES MOREIRA,
- Sig.ra Marta SKENDERI,
- Sig.ra Micaela BINI,
- Sig.ra Matilde VILLA,
- Sig.ra Emilie Desiree MALAVE AGUIRRE,
- Sig.ra Sofia GUASTAMACCHIA,
- Sig.ra Eleonora COLLU,
- Sig.ra Nicole FASCIANO,
- Società ARCI F. MERLINO E 8 MARZO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Rodolfo Luigi Traverso;

– vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

– vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

– rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Rodolfo Luigi TRAVERSO,
- 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Barbara URIA TRAVERSO,
- 2 (due) giornate di squalifica per la Sig.ra Giusy Nohelia BALLADARES MOREIRA,
- 4 (quattro) giornate di squalifica per la Sig.ra Marta SKENDERI,
- 3 (tre) giornate di squalifica per la Sig.ra Micaela BINI,
- 2 (due) giornate di squalifica per la Sig.ra Matilde VILLA,
- 3 (tre) giornate di squalifica per la Sig.ra Emilie Desiree MALAVE AGUIRRE,
- 3 (tre) giornate di squalifica per la Sig.ra Sofia GUASTAMACCHIA,
- 2 (due) giornate di squalifica per la Sig.ra Eleonora COLLU,
- 2 (due) giornate di squalifica per la Sig.ra Nicole FASCIANO,
- € 275,00 (duecentosettantacinque/00) di ammenda e 6 (sei) punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Under 15 Regionale Femminile per la società ARCI F. MERLINO E 8 MARZO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 443/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 553 pfi 25-26 adottato nei confronti della società ASD TOR LUPARA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ASD TOR LUPARA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver un proprio calciatore tesserato, in data 15.11.2025, dopo la disputa della gara A.S.D. Roma City F.C. – A.S.D. Tor Lupara valevole per il girone B del campionato Juniores del Comitato Regionale Lazio, tramite l'applicazione "messenger" del social network "instagram", inviato all'arbitro di tale incontro un messaggio dal contenuto offensivo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Società ASD TOR LUPARA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Donato Olivieri;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD TOR LUPARA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 444/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 436 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Alessandro TURCHI avente ad oggetto la seguente condotta:

Alessandro TURCHI, Arbitro Effettivo della Sezione A.I.A. di Bergamo, in violazione dell'art. 42, commi 1 e 3 lett. i) del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri per avere lo stesso, trasmesso con notevole ritardo e solo dopo due richieste i referti delle gare Aurora Seriate – San Pellegrino del 23.09.2025, valevole per la Coppa Regionale Juniores Regionali; Capriate Calcio – Pol. Monterosso del 28.09.2025, valevole per il Campionato Femminile Regionale Juniores; nonché per non avere trasmesso i referti delle gare Brignanese – Vidalengo del 26.09.2025, valevole per il Campionato Allievi U17 Provinciale, e Calcistica Romanese - Bagnatica del 05.10.2025, valevole per il Campionato Allievi U16 Provinciale, impedendo con tale grave comportamento l'omologazione delle gare ed il regolare svolgimento dei rispettivi Campionati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Alessandro TURCHI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 3 (tre) mesi di sospensione per il Sig. Alessandro TURCHI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 445/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 778 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Antonio CONTE avente ad oggetto la seguente condotta:

Antonio CONTE, all'epoca dei fatti soggetto appartenente all'Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale "Allenatore UEFA PRO" e tesserato per la corrente stagione sportiva per la società S.S.C. Napoli S.p.A., in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, sia in via autonoma che in relazione all'art. 36, comma 1, lett. a, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver in occasione della gara NAPOLI vs COMO disputata in data 10/02/2026 e valida per i quarti di finale della Coppa Italia Frecciarossa della stagione sportiva in corso, tenuto un comportamento grandemente ingiurioso e irrispettoso nei riguardi dell'arbitro dell'incontro;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Antonio CONTE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - € 6.000,00 (seimila/00) di ammenda per il Sig. Antonio CONTE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 446/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 497 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Fabio RINALDI avente ad oggetto la seguente condotta:

Fabio RINALDI, dirigente tesserato per la società Atletico C.B.L. A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 21 e 23 delle N.O.I.F., e dagli artt. 17 e 39, comma 1, lett. G), e Gc), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società Atletico C.B.L. A.S.D. in occasione della gara A.S.D. Ciriè Calcio - Atletico C.B.L. A.S.D. del 26 ottobre 2025, valevole per il campionato Primi Calci Under 8/Under 9, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39, comma 1, lett. G), e Gc), del Regolamento del Settore Tecnico;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Fabio RINALDI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Fabio RINALDI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 447/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 539 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigi RUSSO, Stefano MAGRINI, Mustapha NAHLI e della società ASD EUROCALCIO FIRENZE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Luigi RUSSO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Eurocalcio Firenze, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Eurocalcio Firenze, consentito e comunque non impedito che il calciatore sig. Mustapha Nahli, sebbene tesserato per la società Serravalle Soccer Academy 2023 A.S.D., prendesse parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Eurocalcio Firenze alla gara A.S.D. VI Razzi – A.S.D. Eurocalcio Firenze disputata l'8.11.2025 e valevole per il campionato di Terza Categoria utilizzando il nominativo del calciatore sig. Omar Abdelhamid Elzebak indicato nella distinta di gara con il numero 93;

Stefano MAGRINI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Eurocalcio Firenze, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. VI Razzi – A.S.D. Eurocalcio Firenze disputata l'8.11.2025 e valevole per il campionato di Terza Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Eurocalcio Firenze nella quale è indicato al n. 93 il nominativo del calciatore sig. Omar Abdelhamid Elzebak, attestando in tal modo in maniera non veridica la partecipazione all'incontro dello stesso mentre in realtà al posto di tale calciatore ha preso parte alla gara il sig. Mustafa Nahli, tesserato per la società Serravalle Soccer Academy 2023 A.S.D.;

Mustapha NAHLI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Serravalle Soccer Academy 2023 A.S.D., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Eurocalcio Firenze, alla gara VI Razzi – A.S.D. Eurocalcio Firenze disputata l'8.11.2025 e valevole per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché tesserato per la società Serravalle Soccer Academy 2023 A.S.D.; nonché ancora per avere preso parte all'incontro sopra indicato utilizzando il nominativo del calciatore sig. Omar Abdelhamid Elzebak inserito nella distinta di gara al numero 93;

ASD EUROCALCIO FIRENZE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti erano tesserati i sigg.ri Luigi Russo e Stefano Magrini;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Luigi RUSSO,
 - Sig. Stefano MAGRINI,
 - Sig. Mustapha NAHLI,
 - Società ASD EUROCALCIO FIRENZE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luigi RUSSO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Luigi RUSSO,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Stefano MAGRINI,
 - 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Mustapha NAHLI,
 - 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di terza categoria e € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD EUROCALCIO FIRENZE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 448/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 542 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Mario DE MAIO, Andrea COVINO, Francesco DE ROSA, Mario LAMBERTI e della società A.S.D. PANNARANO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Mario DE MAIO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pannarano Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli art. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pannarano Calcio, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Mario Lamberti nonché per avere consentito, o comunque non impedito, che lo stesso prendesse parte nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. Pannarano Calcio alle gare Pannarano Calcio - San Marco Dei Cavoti del 12.10.2025, Football Club San Giorgio - Pannarano Calcio del 19.10.2025 e Pannarano Calcio - Vitulano dell'1.11.2025, tutte valevoli per il girone D del campionato di Prima Categoria; nonché ancora per avere consentito e comunque non impedito al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

Andrea COVINO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Pannarano Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Pannarano Calcio - San Marco Dei Cavoti del 12.10.2025 valevole per il girone D del campionato di Prima Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Pannarano Calcio nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Mario Lamberti, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

Francesco DE ROSA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Pannarano Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Football Club San Giorgio - Pannarano Calcio del 19.10.2025 e Pannarano Calcio - Vitulano dell'1.11.2025, entrambe valevoli per il girone D del campionato di Prima Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Pannarano Calcio nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Mario Lamberti, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

Mario LAMBERTI, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Pannarano Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Pannarano Calcio, alle gare Pannarano Calcio - San Marco

Dei Cavoti del 12.10.2025, Football Club San Giorgio - Pannarano Calcio del 19.10.2025 e Pannarano Calcio - Vitulano del 1.11.2025, tutte vevoli per il girone D del campionato di Prima Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

A.S.D. PANNARANO CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Mario De Maio, Andrea Covino e Francesco De Rosa, ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Mario Lamberti ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Mario DE MAIO,
 - Sig. Andrea COVINO,
 - Sig. Francesco DE ROSA,
 - Sig. Mario LAMBERTI,
 - Società A.S.D. PANNARANO CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Mario DE MAIO;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Mario DE MAIO,
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Andrea COVINO,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Francesco DE ROSA,
 - 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Mario LAMBERTI,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda e 3 (tre) punti di penalizzazione per la società A.S.D. PANNARANO CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 449/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 550 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Salvatore BRUCCULERI, Ignazio RIZZUTO e della società SCSD UNITAS SCIACCA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Salvatore BRUCCULERI, allenatore UEFA B, all'epoca dei fatti soggetto di cui all'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale, dal 21.10.2025 al 2.11.2025, all'interno e nell'interesse della società S.C.S.D. Unitas Sciacca Calcio, per la quale si è tesserato a far data dal 3.11.2025, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nella corrente stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente dal 21.10.2025 al 2.11.2025, a seguito dell'esonero del sig. Iacono Fullone Giovanni, svolto il ruolo e i compiti di allenatore responsabile della squadra di Eccellenza della S.C.S.D. Unitas Sciacca Calcio, sia nel corso degli allenamenti che in occasione delle gare ufficiali del 26.10.2025 e del 2.11.2025, in mancanza di rituale tesseramento per la predetta società, avvenuto soltanto in data 3.11.2025;

Ignazio RIZZUTO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società S.C.S.D. Unitas Sciacca Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso consentito o comunque non impedito che il tecnico sig. Brucculeri Salvatore, nella corrente stagione sportiva e segnatamente dal 21.10.2025 al 2.11.2025, a seguito dell'esonero del sig. Iacono Fullone Giovanni, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore responsabile della squadra di Eccellenza della S.C.S.D. Unitas Sciacca Calcio, sia nel corso degli allenamenti che in occasione delle gare ufficiali del 26.10.2025 e del 2.11.2025, in mancanza di rituale tesseramento per la predetta società, avvenuto soltanto in data 3.11.2025;

SCSD UNITAS SCIACCA CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale, all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, era tesserato come presidente il sig. Rizzuto Ignazio e nel cui interesse il sig. Brucculeri Salvatore ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Salvatore BRUCCULERI,
 - Sig. Ignazio RIZZUTO,
 - Società SCSD UNITAS SCIACCA CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Ignazio RIZZUTO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Salvatore BRUCCULERI,
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Ignazio RIZZUTO,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società SCSD UNITAS SCIACCA CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 450/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 883 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Maurizio FERRARI, e della società A.S.D. SPORT CLUB BOZZOLO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Maurizio FERRARI, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sport Club Bozzolo all'epoca dei fatti; in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso a mezzo di una comunicazione trasmessa in data 19.2.2026, alle ore 21.15, dall'indirizzo di posta elettronica certificata di titolarità della società A.S.D. Sport Club Bozzolo (asdsportclubbozzolo@legalmail.it) all'indirizzo pec del Comitato Regionale Emilia Romagna (segreteria@pec.figccrer.it), espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale e del Comitato Regionale Emilia Romagna;

A.S.D. SPORT CLUB BOZZOLO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Maurizio Ferrari;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Maurizio FERRARI,
 - Società A.S.D. SPORT CLUB BOZZOLO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Maurizio FERRARI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Maurizio FERRARI,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SPORT CLUB BOZZOLO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 451/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 860 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Luca DE NARDIS, e della società A.S.D. ROCCAGORGA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Luca DE NARDIS, allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C. all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Roccagorga Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., nonché dell'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver lo stesso, successivamente alla disputa della gara Roccagorga Calcio - Polisportiva Sonnino 1960, disputata il 25.1.2026 e valevole per il Campionato Prima Categoria Girone H Lazio della corrente stagione sportiva, espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia dell'arbitro che ebbe a dirigere l'incontro, sia, per l'effetto e più in generale, dell'istituzione arbitrale nel suo complesso intesa;

A.S.D. ROCCAGORGA CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale era tesserato il sig. De Nardis Luca all'epoca dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Luca DE NARDIS,
 - Società A.S.D. ROCCAGORGA CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alessandro CIOTTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Luca DE NARDIS,
 - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. ROCCAGORGA CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina